



L'onorario professionale

La regole deontologiche

Il comportamento del medico e dell'odontoiatra nella determinazione dell'onorario ha sempre costituito oggetto di grande attenzione da parte della Deontologia medica.

Il Codice vigente (approvato dalla FNOMCeO nel giugno 1998) disciplina la materia all'articolo 52, disponendo testualmente quanto segue: Nell'esercizio libero - professionale vale il principio generale dell' intesa diretta tra medico e cittadino.

L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero-professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende sanitarie e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione.

Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita dall'Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento.

Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

La norma deontologica, come si vede, ribadisce l'obbligo di rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine, con un'espressione che richiama necessariamente la tariffa minima fissata ai sensi della Legge 244/1963, sempre che aggiornata con la periodicità da questa ultima prevista in rapporto alle mutevoli e oggettive condizioni di esercizio della professione.

L'obbligo è riferito alla libera professione, intendendosi comprese in tale concetto anche tutte le forme di attività medica od odontoiatrica che si discostano dal tradizionale esercizio individuale della professione, non esclusa l'attività libero-professionale intramoenia svolta nelle strutture pubbliche del SSN.

Se ne evince quindi, anche in rapporto al principio enunciato dall'art.2233 cc, che dall'obbligo di attenersi alla tariffa minima restano escluse soltanto le prestazioni effettuate, in adempimento degli obblighi di servizio, nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico o privato o di un rapporto di convenzione con il SSN.

In attuazione del quarto comma dell'art.52, la FNOMCeO ha già indicato i criteri di riferimento in base ai quali gli ordini provinciali potranno elaborare in modo autonomo la rispettiva tariffa massima.

L'obiettivo perseguito – spiega il documento di presentazione dei criteri – è quello di assicurare uniformità di comportamento nel campo della tariffa professionale e quindi di contemperare l'inevitabile aggravio degli onorari a carico del paziente e/o del SSN, per effetto del sempre più rilevante costo delle alte tecnologie, con le esigenze della tutela della salute, cosicché l'intervento dell'istituzione ordinistica in questo campo vuole essere di garanzia a tutela sia del cittadino sia del decoro della professione.

La violazione del divieto di chiedere onorari inferiori (come di pattuire compensi forfettari) costituisce illecito disciplinare e comporta, in base alla stessa Legge 244/1963 (art.10), l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale.

Con implicito richiamo al codice civile si riafferma inoltre che nella libera professione vale il principio dell'intesa diretta tra il curante e il paziente.

Anche la tariffa massima può non essere applicata quando il medico e il cittadino abbiano stipulato un accordo con la previsione di un onorario superiore alla tariffa massima, giusto quanto disposto dagli artt.2230 e segg. cc (così il documento sui criteri sopra citato).

Il medico, comunque, per un'esigenza di correttezza e trasparenza nei rapporti professionali, deve rendere nota fin dall'inizio l'entità dell'onorario che prevedibilmente gli sarà dovuto, onde acquisire l'accettazione espressa e possibilmente per iscritto da parte del paziente.

Va da sé che l'informativa deve essere il più possibile dettagliata e comprendere tutti gli elementi che, prevedibilmente, concorreranno a determinare il costo complessivo a carico della persona assistita.

Quanto alla facoltà di prestare gratuitamente la propria opera, il Codice la delimita con la precisazione che essa non può essere esercitata a fini di accaparramento della clientela.

In altri termini, la gratuità della prestazione non deve divenire un artificio per muovere sleale concorrenza ai colleghi ed è ragionevole ritenere che la gratuità possa riguardare, di norma, l'assistenza prestata, oltre che ai colleghi, a parenti o amici, nonché a persone in precarie condizioni economiche.

Il Codice deontologico ribadisce infine la illiceità di qualunque patto che subordini il compenso al risultato delle cure, mentre introduce l'obbligo per il professionista di osservare non solo la tariffa minima di legge, ma anche quella massima eventualmente fissata dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.